

MOBILITÀ 2020/21

LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

Premesso che abbiamo singolarmente e unitariamente contestato i termini e il merito della mobilità 2020, l’O.M. sulla mobilità pubblicata il 23 marzo 2020 dà avvio alle operazioni di trasferimento del personale della scuola a partire da **giorno 28 marzo e prevede, per i docenti, un **blocco quinquennale** sulla scuola di assunzione, in relazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018 **successiva alla sottoscrizione del CCNI sulla mobilità, che non permetterebbe la mobilità territoriale e professionale per 4 anni successivi alla assunzione:****

- per tutti i docenti **neo immessi in ruolo l’1/9/2019** individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018);
- per tutti i docenti **neo immessi in ruolo l’1/9/2019** sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate **dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18** ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018.

Una mobilità con i **blocchi quinquennali** pensati prima dell’emergenza non più supportata dalle motivazioni che li hanno determinati, è palesemente un errore: un paese spaccato e distrutto non può mettere ostacoli e divieti, deve favorire al massimo la mobilità di tutti.

Per superare tali contraddizioni la UIL scuola, nelle uniche riunioni che sono state calendarizzate sul tema, politiche e tecniche del 4 e il 5 marzo scorso, **ha ribadito la necessaria riapertura del CCNI su tutta la materia della mobilità, docenti e ATA: sia per la questione “blocchi” per i docenti, sia sul trattamento della mobilità degli ex LSU ed ex Co.Co.Co.** Per tali motivi la UIL scuola non è stata disponibile in quella sede a sottoscrivere accordi o procedure non concordate.

Dopo il “nulla di fatto”, non resta quindi che la strada dei ricorsi, che la UIL scuola garantirà **gratuitamente agli iscritti, per tutti docenti ingiustamente “bloccati” e su cui si daranno indicazioni precise nei prossimi giorni, dopo aver definito le procedure con l’Ufficio legale nazionale.**

LE SCADENZE

➤ La presentazione delle domande

- **Personale docente: dal 28 marzo al 21 aprile (per tutti gli ordini di scuola)**
- **Personale educativo: dal 4 maggio al 28 maggio**
- **Personale ATA: dal 1 aprile al 27 aprile**

➤ Pubblicazione dei movimenti

- **Personale docente: 26 giugno (unica data per tutti gli ordini di scuola)**
- **Personale educativo: 10 luglio**
- **Personale ATA: 2 luglio**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda va presentata esclusivamente in **modalità online** attraverso il portale ISTANZE ONLINE del sito del MIUR.

Per accedere ad **istanze online** e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader (o altro software per gestire e visualizzare documenti in formato pdf);
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (**username, password e codice personale**) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

PERSONALE DOCENTE

LE FASI

Per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato la mobilità si svolgerà in **tre fasi**:

- **I fase:** comunale (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- **II fase:** intercomunale (trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità).
- **III fase:** Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.

LE PREFERENZE

➤ **Numero**

Le preferenze saranno **15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il **codice di istituzione scolastica autonoma**.

- Nel caso di **preferenze sia provinciali che interprovinciali** la domanda è **unica, per tutti gli ordini di scuola**, sempre con un massimo di 15 preferenze.
- Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province).
- Nel caso di presentazione di **più domande (es. di trasferimento e di passaggio)** le 15 preferenze si intendono per **ciascuna domanda**.

➤ **Tipologia**

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ✓ scuole
- ✓ comuni
- ✓ distretti
- ✓ codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

➤ **Specifici codici**

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

➤ **Preferenze provinciali e interprovinciali nella stessa domanda: a quale movimento dare priorità**

La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, **ma le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima**.

Pertanto, il docente che intende trasferirsi deve inserire le preferenze nell'ordine a lui più congeniale, a seconda se vuole dare "priorità" al trasferimento provinciale o a quello interprovinciale, **se intende ovviamente partecipare ad entrambi i movimenti.**

Es.

Docente titolare a Milano che vuole prioritariamente trasferirsi a Bari ma che nello stesso tempo vuole, in via residuale, cambiare scuola nella propria provincia di titolarità, inserirà in ordine:

1. preferenza puntuale (scuola singola) o sintetica (comune/distretto) di Bari
2. preferenza puntuale (scuola singola) o sintetica (comune/distretto) di Bari
3. preferenza puntuale (scuola singola) o sintetica (comune/distretto) di Bari
4. Codice provincia di Bari
5. Eventuali altre preferenze puntuali o sintetiche delle altre province pugliesi o di altre regioni vicinorie
6. In ultima (o nelle ultime) preferenza/e, inserirà una o più preferenze relative alla provincia di Milano.

Il sistema analizzerà prima le preferenze di Bari (ed eventuali successive altre preferenze) e solo se non soddisfatte farà partecipare il docente al movimento provinciale nella provincia di Milano.

Bisogna ricordare di stare attenti soprattutto quando inseriscono le preferenze fuori Bari e della provincia di Milano, di **evitare la preferenza singola di scuola (utilizzare quindi i codici di comune e distretto)**, in quanto chi ottiene il movimento con tale preferenza non potrà presentare domanda di trasferimento per tre anni.

➤ **Cattedre esterne scuola di I e II grado (preferenza puntuale o sintetica)**

▪ **In caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:**

- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

▪ **in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:**

- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;

c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

➤ **Quando è obbligatorio inserire la preferenza sintetica del codice del comune (o sub comunale)**

- **PER LE PRECEDENZE n. III artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:**

Nella sez. "preferenze" è **obbligatorio** indicare **come prima preferenza** il comune di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) **solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.**

Es. 1

- IC. MANZONI - Comune A
- IC. PITAGORA – Comune A
- IC. FIORENTINO Comune A
- IC DON MILANI – Comune A

In questo caso, se il docente non vuole inserire altre scuole può non inserire il codice comune (o sub comunale) che le ricomprende.

Es. 2

- IC. MANZONI - Comune A
- IC. PITAGORA – Comune A
- IC. FIORENTINO Comune A
- IC DON MILANI – Comune A
- **CODICE COMUNE A (OBBLIGATORIO PERCHÉ DOPO SI INDICA UNA SCUOLA DI ALTRO COMUNE)**
- I.C. CASALINUOVO Comune B

- **PER LE PRECEDENZE n. IV assistenza figli, coniuge e genitori; VI Legge 100 coniuge militare; VII mandato amministrativo:**

Nella sez. "preferenze" è **comunque obbligatorio** indicare il codice del comune o sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV) trasferimento coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.**

Es. 1

- IC. MANZONI - Comune A
- IC. PITAGORA – Comune A
- IC. FIORENTINO Comune A
- **CODICE COMUNE A (OBBLIGATORIO ANCHE SE NON INSERISCO ALTRE PREFERENZE)**

Es. 2

- IC. MANZONI - Comune A
- IC. PITAGORA – Comune A
- IC. FIORENTINO Comune A
- **CODICE COMUNE A**
- I.C. CASALINUOVO Comune B

LE ALIQUOTE

➤ Immissioni in ruolo e trasferimenti/passaggi della III fase

Al termine dei trasferimenti provinciali (I e II fase):

- il **50%** dei posti andrà alle **immissioni in ruolo**, l'altro **50%** alla III fase ovvero ai **trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali).
- L'eventuale **posto dispari** è assegnato per il 2020/21 alle immissioni in ruolo.

➤ Trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali)

I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali:

- nel limite del **30%**, delle disponibilità per l'a.s. **2020/21** (**20%** per le classi di concorso dei **licei musicali**)

I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno:

- nel limite del **20%** delle disponibilità per l'a.s. **2020/21** (**30%** per le classi di concorso dei **licei musicali**).

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei **trasferimenti interprovinciali**.

CHI NON PUÒ INOLTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO/PASSAGGIO PER L'A.S. 2020/21

1) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CCNI sulla mobilità aa. ss. 2019/22 non potrà inoltrare domanda volontaria **di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo il docente che nel trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo per l'a.s. 2019/20 ha ottenuto:**

- **una scuola attraverso il codice puntuale di istituzione scolastica** (indipendentemente dalla fase della mobilità a cui ha partecipato);
- **una scuola del comune di titolarità anche attraverso l'espressione del codice sintetico** (es. nel caso di trasferimento per altra tipologia di posto o di passaggio di cattedra e di ruolo).

Tale divieto non si applica:

- ai docenti beneficiari delle **precedenze art. 13** che per l'a.s. 2019/20 hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
 - ai docenti che per l'a.s. 2019/20 sono stati **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata**, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- 2) Ai sensi della **O.M. sulla mobilità** i docenti della **scuola di I e II grado** immessi in ruolo con **decorrenza 1/9/2019** dalle Graduatorie di Merito Regionali (GMRE) del concorso (ex FIT) del 2018 (DDG 86/2018) non potranno richiedere trasferimento per i prossimi 4 anni.

Pertanto, non potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento per l'a.s. 2020/21 il **docente immesso in ruolo dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado** assunto in ruolo **l'1/9/2019**:

- **per effetto del D.M. 631/2018 riguardante la graduatoria pubblicata entro il 31/12/2018 - posti accantonati - per l'a.s. 2019/20;**
- **per effetto del DDG 85/2018 riguardante tutti i neo immessi in ruolo dall'1/9/2019.**

Tali docenti possono presentare domanda solo se:

- si trovano in situazione di soprannumero o esubero
oppure
- abbiano una certificazione di disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/92), certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 art. 33 comma 6)
oppure
- assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 art. 33 comma 5).

LA UIL SCUOLA, AL FINE DI TUTELARE I DOCENTI:

- **LA CUI GRADUATORIA CONCORSUALE È STATA PUBBLICATA ENTRO IL 31/12/18 E IMMESSI IN RUOLO PER L'A.S. 2019/20 SU POSTI ACCANTONATI (DM 631/18);**
- **NEOIMMESSI IN RUOLO NELL'A.S. 2019/20 DA GMRE DI I E II GRADO DEL CONCORSO STRAORDINARIO (DDG 85/2018)**

PENALIZZATI INGIUSTAMENTE DALLA LEGGE 145/2018 SUCCESSIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNI 2019/22, OFFRE IL PATROCINIO GRATUITO PER IL RICORSO CHE RIGUARDA TUTTI GLI ISCRITTI FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ PER L'A.S. 2020/21.

Attenzione!

Sono esclusi da qualunque vincolo (triennale o quinquennale) e possono presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2020/21:

- **i docenti** immessi in ruolo nell'a.s. 2018/19 dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado **con contratto a tempo determinato**, come previsto dalla procedura ex FIT DDG 85/2018 (prima della modifica della Legge 145/2018);
- **i docenti** immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica a.s. 2019/20 dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado **già avviati** all'ex FIT nel 2018/19 (DDG 85/2018);
- **i docenti** che sono stati assunti in ruolo **nell'a.s. 2019/20 o precedenti** nella scuola dell'infanzia, primaria e I e II grado individuati:
 - dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);
 - dal concorso del 2016 (DDG 106/2016).

➤ **Obbligo quinquennale sul sostegno**

- I docenti titolari su posto di sostegno che **non hanno** completato l'obbligo di permanenza quinquennale possono partecipare alla mobilità (trasferimento e passaggio) **solo per posti di sostegno**.
- I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio.
- Ai fini del quinquennio si considerano solo gli anni di ruolo svolti sul sostegno compreso l'**anno scolastico in corso** e l'eventuale anno di **decorrenza giuridica**.
- I docenti titolari su posto di sostegno che **hanno completato** l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, **nel caso vi sia esubero** (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
- I docenti di sostegno che **ottengono** il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, **non hanno l'obbligo** di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

SEDI CARCERARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA

- Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, **su domanda degli interessati**, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie ai docenti utilizzati **negli ultimi 2 anni** sulle predetti sedi.
- Ai fini dei 2 anni si considera anche l'**anno in corso**.
- La domanda si presenta in modalità cartacea.

SOPRANNUMERARI

➤ **Individuazione dei soprannumerari sui posti di sostegno**

- Nella scuola dell'**infanzia, primaria e di I grado** l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata **distintamente per ciascuna tipologia**: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito;

C) minorati psicofisici. L'eventuale soprannumerario partecipa ai movimenti **con precedenza**, avendone il titolo, su altra tipologia di sostegno **nella stessa scuola**.

- Nella scuola di **II grado** l'individuazione dei soprannumerari sarà invece effettuata **senza distinzione delle aree**.

➤ **I docenti perdenti posto che possono richiedere il rientro per l'a.s. 2019/20**

Gli **ultimi** docenti che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2012/2013 (individuati quindi soprannumerari nel marzo/aprile 2012, a.s. 2011/12) e che hanno potuto richiedere il rientro per gli anni:**

1. 2013/14
2. 2014/15
3. 2015/16
4. 2016/17
5. 2017/18
6. 2018/19
7. 2019/20
8. **2020/21 (ultimo anno)**

➤ **Individuazione dei perdenti posto – neo immessi in ruolo**

- Il docente **neo immesso in ruolo** fa parte a tutti gli effetti dell'organico della scuola in cui ha assunto servizio dal 1/9.
- **Nell'anno di assunzione in ruolo e di svolgimento del periodo di prova** deve essere inserito nella graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

➤ **Trattamento dei docenti perdenti posto**

Il docente individuato perdente posto può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda (o se non presenta domanda) verrà **trasferito d'ufficio, prima dei movimenti a domanda della II fase**, e assegnato, in ordine di viciniorietà, **ad una scuola del comune di titolarità**.
- Se non soddisfatto nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una **scuola della provincia** rispettando l'ordine di viciniorietà tra comuni partendo dal comune di titolarità.

- In assenza di posti resterà in **soprannumero sulla provincia**.

➤ **Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia**

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio **in provincia, al termine della II fase**, secondo la tabella **di viciniorietà tra comuni** a partire dalla **prima preferenza espressa**.
- Se non presenta domanda sarà trattato con **punteggio zero** a partire dal **primo comune** della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

➤ **Assegnazione provvisoria e continuità per il docente perdente posto che richiede il rientro nell'ottennio**

Il docente perdente posto che continua a condizionare la domanda non conserva più il punteggio di continuità se ha ottenuto **assegnazione provvisoria interprovinciale** nell'**a.s. 2019/20**. Mantiene comunque il diritto di rientro nell'ottennio nella scuola o nel comune di ex titolarità.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI IN SEDI SITUATE IN COMUNI DIVERSI

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in **comuni diversi** rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenze.

PRECEDENZE

Le precedenze sono indicate all'art 13. Si applicano in base alle fasi considerando anche che **quella provinciale è divisa in comunale e intercomunale**.

I. Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).

Si applica in tutte le fasi del trasferimento compresi i passaggi di cattedra e di ruolo.

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

Si applica nella fase comunale dei trasferimenti anche se la scuola di ex titolarità è situata in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità del docente.

- III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.**
Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. Quella per cure continuative si applica a tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).
- IV. 1. Assistenza al figlio con disabilità (o equiparati); assistenza da parte di chi esercita la tutela legale**
Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane.
- 2. Assistenza al coniuge o da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità**
- per assistenza al **coniuge**: Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane.
 - per assistenza al **genitore**: Si applica nella fase comunale e intercomunale. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. **Non si applica ai trasferimenti interprovinciali e ai passaggi di cattedra e di ruolo.**
- V. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità**
Si applica alla fine della fase comunale.
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata**
Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale.
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**
Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale.
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998**
Si applica solo alla fase interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale e intercomunale.

➤ **"Particolari" precedenze**

I docenti che hanno insegnato per **almeno 3 anni**, anche a **tempo determinato**, in:

- strutture ospedaliere
- presso le istituzioni penitenziarie
- nei corsi serali
- nei CPIA (ex CTP)

- Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi **solo per detti corsi, se ovviamente richiesti nella domanda.**
- Ai fini del triennio si **conta anche l'anno in corso.**
- Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di **almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1 febbraio fino agli scrutini.**

TABELLA TITOLI - SERVIZIO PRE RUOLO O SVOLTO IN ALTRO RUOLO

Ai soli fini della **mobilità a domanda**, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

PERSONALE ATA

➤ **Numero domande che può presentare**

Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di **una sola altra provincia** (diversa da quella in cui è titolare): in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale.

➤ **Preferenze**

Possono essere espresse fino a 15 preferenze.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- scuola
- distretto
- comune
- provincia
- istruzione degli adulti.

➤ **Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo**

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, **prestato nella rispettiva fascia di appartenenza**, è equiparato a quello di ruolo.

➤ **Assegnazione in sedi situate in comuni diversi**

I posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, **salvaguardando il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto**, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà **concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento**. Sono comunque salvaguardate le precedenzae.

➤ **Gli Ex LSU**

Le procedure per la mobilità previste dall'O.M. pubblicata il 23 marzo **non dovrebbero riguardare il personale EX LSU (noi non firmeremo alcun accordo)** che ha preso servizio nelle scuole come collaboratore scolastico all'inizio del mese di marzo, in quanto appartenente ad un organico separato soggetto a regole speciali di stabilizzazione (su tale questione ci riserviamo di fornire informazioni più dettagliate in seguito, **all'esito delle decisioni del MI**).

PERSONALE EDUCATIVO

Sedi richieste

Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili.

Tipologie di preferenze

Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto indicando **istituto, comune, provincia**.

Preferenze provinciali

Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.

Preferenze interprovinciali

Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a **nove** province diverse.

Servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo

Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo.

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA

A cura di

Pasquale Proietti, Mauro Panzieri e Paolo Pizzo

www.uilscuola.it